

COMUNE DI ATRIPALDA
BANDO DI CONCORSO
- Legge 9 Dicembre 1998, n°431-Art.11
Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione
ANNUALITA' 2014

E' indetto un bando di concorso per la concessione dei contributi integrativi ai canoni di locazione per l'anno 2014, in favore dei cittadini residenti che siano titolari di contratti ad uso abitativo, regolarmente registrati, di immobili ubicati sul territorio comunale e che non siano di edilizia residenziale pubblica.

1) RISORSE

La procedura di cui al presente bando viene attivata nelle more di apposita comunicazione della Regione, protocollo 18360 del 26/09/2014, in merito all'importo del contributo concesso a questo Ente ed in ossequio a quanto stabilito dal D.L.102/13 convertito con Legge 124/2013. **Gli importi spettanti ai beneficiari del contributo saranno corrisposti solo ad avvenuta liquidazione delle relative risorse finanziarie.**

Le risorse per la concessione dei contributi sono quelle che saranno assegnate al Comune dalla Giunta Regionale per tramite il Settore Edilizia Pubblica Abitativa.

2) REQUISITI

Per beneficiare del contributo devono ricorrere le seguenti condizioni, pena la non ammissione al concorso:

A) avere unitamente al proprio nucleo familiare, i requisiti previsti dall'art.2, lett. a, b, c, d, e ed f, della Legge Regione Campania 2 luglio 1997, n° 18, per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica (in caso di trasferimento in altro Comune, il requisito della residenza va posseduto con riferimento al periodo coperto dal contributo);

B) essere titolare, per l'anno 2014 di un contratto di locazione per uso abitativo, regolarmente registrato, relativo ad un immobile, non di edilizia residenziale pubblica.

C) Presentare certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D.Lgs n. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia " A "

Valore ISE, per l'anno precedente a quello di riferimento (2013), non superiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. **pari ad € 15.000,00 per l'anno 2013**, rispetto al quale l'incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE risulta non inferiore al 14%.

Fascia " B "

Valore Ise non superiore all'importo di € 18.000,00 per l'anno precedente (2013) a quello di riferimento, rispetto al quale l'incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE risulta non inferiore al 24%.

D) Il contributo previsto dall'art.11 della legge n.431/98 non può essere cumulato con contributi erogati da altri Enti per la stessa finalità.

E) L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di disponibilità dell'alloggio

F) Ai sensi dell'art. 11, comma 13 della legge 6 agosto 2008 n° 133, sono ammissibili a contributo gli stranieri titolari della carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale ed esercitanti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (artt.5,9 e 40 D.Lgs 289/98 così come modificato dalla L. 189/2002 e smi); residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Campania (L. 133/2008);

G) In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art.6 della Legge n.392/1978. In mancanza il contributo sarà versato agli eredi individuati in base alla disciplina civilistica.

I requisiti oggettivi e soggettivi devono essere posseduti dal richiedente e dal suo nucleo familiare **alla data di pubblicazione del bando.**

3) CALCOLO DEL CONTRIBUTO

Il contributo sarà determinato a seconda dei requisiti indicati al punto 2 e sino ad esaurimento delle risorse come segue:

A) il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del D.Lgs 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni:

fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di € 2.000,00;

fascia b): il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo arrotondato di € 1.800,00.

B) Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi ed in ogni caso non può superare l'importo del canone annuo corrisposto.

C) L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano " ISE zero " è possibile soltanto in presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, che attesta che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune oppure in presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento.

4) FORMAZIONE GRADUATORIE, PRIORITA' E RISERVE

La selezione dei beneficiari avverrà mediante la formulazione di una graduatoria in funzione di un coefficiente derivante dal rapporto tra canone, al netto degli oneri accessori, e valore ISEE dell'anno precedente a quello di riferimento.

A) A parità di punteggio, sarà data priorità ai concorrenti in base alle seguenti condizioni e secondo l'ordine di elencazione delle stesse:

a. soggetti nei confronti dei quali risulta emesso provvedimento di rilascio dell'abitazione e che abbiano proceduto a stipulare un nuovo contratto di locazione ad uso abitativo con le modalità previste dalla legge 9 dicembre 1998, n.431.

b. nuclei familiari senza fonte di reddito;

c. ultrasessantacinquenni;

d. famiglie monoparentali;

e. presenza di uno o più componenti disabili;

f. numero dei componenti il nucleo familiare;

permanendo la parità si procederà a sorteggio.

Per nuclei familiari senza fonte di reddito si intendono coloro che non hanno alcuna fonte di reddito, indipendentemente dalla imponibilità fiscale o meno della stessa.

B) All'esame delle istanze ed alla predisposizione della graduatoria provvederà una commissione tecnica costituita con provvedimento della Giunta Comunale.

C) Un'aliquota, non superiore al 10% della somma disponibile, potrà essere utilizzata per la concessione di contributi alla locazione a famiglie che si trovino in particolari situazioni di emergenza o disagio abitativo (sfrattati, baraccati o particolari situazioni di priorità sociale certificate dalle amministrazioni Comunali) nonché dei nuclei familiari che siano stati oggetto di analoghi provvedimenti regionali, purchè siano in possesso dei requisiti di cui ai punti 2 e 3.

D) I Comuni devono destinare una percentuale delle risorse a disposizione pari almeno al 70% per la fascia " A " ed utilizzare la restante quota per la fascia " B " che, comunque non può scendere al di sotto del 20%.

5) DOCUMENTAZIONE

Alla domanda di partecipazione regolarmente sottoscritta, con allegata fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità, devono essere allegati i seguenti documenti:

1. dichiarazione sostitutiva unica, resa e sottoscritta dal concorrente, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109 e successive modifiche ed integrazioni, debitamente compilata in ogni sua parte, per la verifica della situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare;
2. dichiarazione resa dal concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000 per il possesso, unitamente al proprio nucleo familiare, dei requisiti previsti dall'art.2, lettere a, b, c, d, e ed f della legge regionale 2 luglio 1997, n.18;
3. contratto di locazione regolarmente registrato;
4. ricevuta di versamento della tassa di registrazione mod.F23 per l'anno 2014.
5. dichiarazione ISE o Autocertificazione per le annualità precedenti (2013) per le quali il richiedente non sia in possesso della stessa attestazione;
6. dichiarazione ISEE o Autocertificazione per le annualità precedenti (2013) per le quali il richiedente non sia in possesso della stessa attestazione;
7. copia del provvedimento di sfratto rilascio e dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che a seguito dello sfratto è stato stipulato un nuovo contratto di locazione ad uso abitativo, con le modalità stabilite dalla legge 431/98.

Le domande dovranno pervenire, presso l'ufficio di segreteria, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando, esclusamente a mezzo di raccomandata a.r., pena esclusione dalla partecipazione al bando.

L'amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni rese dai concorrenti, a partire da coloro che hanno dichiarato assenza di redditi o redditi inferiori ai canoni corrisposti, disponendo nei casi accertati di falsa dichiarazione, la decadenza dal beneficio e la denuncia all'autorità giudiziaria.

Atripalda li 30/09/2014

Il Sindaco
(Avv. Paolo Spagnuolo)